COPIA

COMUNE DI SANSEPOLCRO
PROVINCIA DI AREZZO

ORDINANZA SINDACALE N. 25 del 01/03/2021

OGGETTO: **Misure profilattiche contro la diffusione dell'infezione da SARS-COV-2 (Art.50 del D. Lgs. 267/2000) – Disposizioni per la prevenzione del contagio in ambito scolastico**

IL SINDACO

Visto l'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di gestione e sanità pubblica;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 11 marzo 1998, n. 112, in materia di interventi di urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
Visto l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";
Visto lo Statuto del Comune di Sansepolcro;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Viste la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, con le quali lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 644 dell'08/01/2021 avente per oggetto: "Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 3787 del 31/01/2021 avente per oggetto "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo";
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2020, n. 1645, ed in particolare l'Allegato B denominato «Programma di screening per il monitoraggio delle infezioni da SARSCoV-2 "TERRITORI SICURI"»;
Considerato che la Regione Toscana ha ritenuto di organizzare con urgenza nel Comune di Sansepolcro l'esecuzione di un'attività di screening per la popolazione al fine di intercettare precocemente i soggetti

positivi al virus SARS-CoV-2 e contrastare la diffusione del contagio, anche in considerazione della posizione geografica di Sansepolcro e delle varianti Covid che si sono presentate in queste settimane nella vicina Umbria;
Valutato che l'andamento epidemiologico evidenzia un consistente incremento dei casi di positività al SarsCoV-2;
Ritenuto necessario provvedere alla adozione di misure idonee alla tutela della salute pubblica al fine di limitare la diffusione della malattia;
Considerato che sussiste l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione, vista la situazione eccezionale e straordinaria dell'emergenza sanitaria in atto, suscettibile di evoluzione negativa;
Rammentato in particolare:

1. che si sono riaperte le scuole come da protocollo di zona arancione;
2. che Sansepolcro è territorio di confine con la vicina provincia di Perugia, già zona rossa rafforzata;
3. che il tema della prevenzione ha assunto un rilievo importante nel nostro territorio, come da recente scoperta della presenza delle varianti inglese e brasiliana;
4. che si sono registrate problematiche relative al contagio anche nelle scuole;
5. che in tale ottica si sé svolta l'operazione Territori Sicuri con lo screening di massa;
6. che i risultati di tale screening hanno evidenziato 16 casi positivi;
7. che a Sansepolcro attualmente i positivi attivi sono 110, il numero più alto raggiunto durante la pandemia;
8. che in relazione a tale situazione l'Azienda USL Toscana Sud Est, al fine di contenere l'ulteriore diffusione delle varianti, ha proposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado per una settimana;
9. che tale disposizione è stata attuata con l'ordinanza sindacale n. 21 del 18/02/2021 recante ad oggetto "Misure profilattiche contro la diffusione dell'infezione da SARS-COV-2 (Art.50 del D. Lgs. 267/2000) – Sospensione delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi infanzia, delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado";
10. che con il permanere di tale situazione, l'incidenza ha toccato il picco di 451 casi;
11. che tali dati sono stati illustrati nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale da parte del Sindaco con deliberazione n. 13 del 22/02/2021;
12. che si sono registrati casi di positività tra i familiari conviventi di allievi/studenti che sono stati individuati con tracciamento degli ultimi giorni, ma che invece richiedono d'intesa con le scuole una immediata attivazione;

Ritenuto pertanto di dover disporre, per le suddette ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica ed al fine di evitare il formarsi di occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o stati di necessità, la sospensione dell'attività didattica delle singole classi ad opera del Dirigente Scolastico delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, al verificarsi di uno studente definito come "contatto stretto";
Dato atto che tale disposizione, richiede l'attivazione, dentro una cornice generale di attuazione, con regole codificate e puntuali da disciplinare con il presente atto;
Ritenuto che nella presente circostanza ricorrono le condizioni e i presupposti per l'adozione di provvedimenti ai sensi del citato art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;
Per quanto sopra esposto, quale misura di prevenzione e/o tentativo di contenimento del rischio di contagio,

ORDINA

1) le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante del presente atto;
2) la cessazione dell'attività didattica in presenza per tutte le singole classi delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, ove si registri uno studente definito come "contatto stretto" di un caso positivo, con ciò intendendo porre un preventivo rimedio a forme di contagio che risultano altrimenti difficilmente controllabili nella loro evoluzione;
3) Che tale specifica e singola sospensione dell'attività didattica in presenza avvenga nel rispetto delle seguenti disposizioni:
    1. Attivazione di tale misura in presenza di "contatto stretto" di caso positivo;

2. Passaggio dalla modalità didattica in presenza a quella a distanza per il tempo necessario allo svolgimento del tampone allo studente, con ripresa della didattica in presenza al verificarsi della negatività dello studente;
3. Disposizione della sospensione della attività in presenza con specifico provvedimento del Dirigente Scolastico, da attivare appena acquisita la notizia della presenza di tale casistica;
4. Comunicazione al Sindaco ed alle Autorità Sanitarie di tale attivazione, onde effettuare lo svolgimento del tampone allo studente interessato;
5. Ripresa delle attività in presenza solo ad avvenuta verifica della negatività dello studente.

Si rammenta che la violazione delle suddette disposizioni è sanzionata dalla legge, vertendo il presente provvedimento in tema di salute pubblica, determinato dall'intento di prevenire e limitare il contagio.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;
La trasmissione della presente ordinanza a:
- tutti gli Istituti Scolastici;
- Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo;
- Azienda Usl Toscana Sud Est;
- Prefettura di Arezzo;
- Polizia Municipale;
- Comando Stazione Carabinieri di Sansepolcro.

AVVISA

altresì che, ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento, l'interessato ha facoltà di proporre ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana entro sessanta giorni dalla sua notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua notificazione.

IL SINDACO
f.to Mauro Cornioli
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)